

REGIONE LOMBARDIA




PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI SONICO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della L.R. 11.03.2005, n.12 e s.m.i.

QUADRO D'UNIONE E INQUADRAMENTO COMUNALE



PIANO DEI SERVIZI

PS 10

NORME TECNICHE ATTUATIVE

DATA: DICEMBRE 2010	AGGIORNAMENTO: NOVEMBRE 2011
AGGIORNAMENTO: MAGGIO 2012	AGGIORNAMENTO: APRILE 2013
SCALA:	

IL SINDACO

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIANI URBANISTICI

Progettista: Ing. Luca Campana
Collaboratori tecnici: Arch. Maria Borghetti
Ing. Cristina Cavaliere
Dott.ssa Lucia Mondini

PIANI DI SETTORE

Valutazione ambientale strategica: Dott.ssa Paola Antonelli
Studio geologico: Dott.ssa Stefania Cabassi

ADOZIONE C.C. CON
DELIBERA

DEPOSITO DEGLI ATTI
E PUBBLICAZIONE

CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI

APPROVAZIONE C.C. CON
DELIBERA

n. 14

dal 21 Novembre 2012

dal 22 Gennaio 2013

n. 07

data 27 Ottobre 2012

al 21 Gennaio 2013

al 20 Aprile 2013

data 20 Aprile 2013

Studio tecnico ing. Luca Campana - Via dello Stadio, 45 - BRESCIA - tel. 030.2090369 fax 030.2096796

Indice

TITOLO I: NORME PER LE AREE DESTINATE AI SERVIZI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Piano dei servizi
- Art. 3 Definizioni di parametri ed indici urbanistici
- Art. 4 Compensazione
- Art. 5 "Standard di qualità" e incentivi in ambito agricolo
- Art. 6 Aree per servizi
- Art. 7 Norme generali per le aree per attrezzature e servizi d'interesse locale, per mobilità e zone a carattere urbano e sovracomunale
- Art. 8 Aree per servizi pubblici e d'interesse pubblico a carattere locale
- Art. 9 Aree ST per servizi tecnologici
- Art. 10 Aree per attività di discarica di inerti e materiali provenienti da demolizioni edili - sub. zona AEP
- Art. 11 Norme speciali per discoteche e sale da ballo
- Art. 12 Norme speciali per cinematografi, teatri, edifici ed attrezzature sportive ecc.
- Art. 13 Cabine di trasformazione dell'energia elettrica (pubbliche e private)
- Art. 14 Elettrodotti ad alta tensione (132/220/380 KV)
- Art. 15 Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione
- Art. 16 Servizi pubblici o di uso pubblico nei nuclei storici
- Art. 17 Aree destinate a opere per mobilità e viabilità locale generale
- Art. 18 Indirizzi
- Art. 19 Zone di rispetto – Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica
- Art. 20 Zone private per servizi d'interesse pubblico
- Art. 21 Possibilità di monetizzazione delle aree per servizi
- Art. 22 Direttive ed indirizzi in tema di salvaguardia e tutela ambientale
- Art. 23 Recepimento studio geologico e le fasce di rispetto di tutela del Reticolo Idrico Minore
- Art. 24 Recepimento Valutazione Ambientale Strategica
- Art. 25 Schede tecniche dei grandi ambiti destinati a servizi

TITOLO II: NORME PER IL COMMERCIO

- Art. 26 Definizione di commercio
- Art. 27 Tipologie e caratteristiche delle attività commerciali
- Art. 28 Settori merceologici
- Art. 29 Vendita oggetti ingombranti
- Art. 30 Destinazioni d'uso commerciali ed equiparate
- Art. 31 Contestualità dei procedimenti
- Art. 32 Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico
- Art. 33 Criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica ed ambientale
- Art. 34 Aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica ed ambientale

TITOLO I: NORME PER LE AREE DESTINATE AI SERVIZI

Art. 1. Riferimenti normativi

1. Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..Le prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante.
2. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione d'attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.
3. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
4. La realizzazione d'attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzato previa deliberazione motivata del C.C..

Art. 2. Piano dei Servizi

1. Il Piano dei Servizi:
 - a) concorre alla definizione dei fabbisogni e del dimensionamento di attuazione del P.G.T., nonché alla programmazione temporale indicativa degli interventi;
 - b) promuove scelte e modalità di incentivazione delle forme di concorso, partecipazione e coordinamento tra Comune, Enti e Privati, per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei Servizi; in particolare il Piano dei Servizi prevede la programmazione delle strategie territoriali delle politiche sociali e delle disposizioni di cui ai piani settoriali;
 - c) è strumento di indirizzo per l'attuazione del P.G.T. e può essere modificato ed aggiornato ai sensi della legislazione vigente; in particolare, il Comune verifica, in sede di Bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti.

Art. 3. Definizioni di parametri ed indici urbanistici

Per tutte le definizioni, parametri ed indici urbanistici si rimanda e rinvia integralmente a quanto inserito ed indicato all'art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano.

Art. 4. Compensazione

1. Il P.G.T. può definire le aree destinate ai servizi ed alla viabilità cui sono applicabili gli indici edificatori utilizzabili ai fini di compensazione, secondo quanto previsto ai commi seguenti (articolo 11 della L.R. 12/05 e s.m.i.).
2. A tutte le aree private destinate a servizi e alle aree private destinate alla viabilità non comprese all'interno delle aree soggette ad intervento preventivo, come definite dalla normativa del Documento di Piano, può essere attribuita una capacità volumetrica teorica (espressa in Slp).
3. La capacità teorica di cui al comma 2 si traduce in diritti volumetrici (μtp) che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici, tramite atto o convenzione.
4. L'utilizzo di un'area a fini compensativi è alternativo alla realizzazione diretta dei servizi su di essa previsti da parte del privato.

Art. 5. “Standards di qualità” ed incentivi in ambito agricolo

1. Il PGT può definire le aree agricole su cui attivare gli “standards di qualità” da convenzionarsi con il P.A..
2. Le Tavole grafiche del Documento di Piano e del Piano dei Servizi definiscono gli interventi in ambito agricolo per la:
 - a) Realizzazione di itinerari ciclopedonali;
 - b) Valorizzazione della rete ecologica;
 - c) Riqualificazione della maglia interpoderales;
 - d) Rilevati/terrapieni in terra aventi funzioni di barriere naturali di separazione tra infrastrutture viarie ed edificati o ambiti agricoli.
3. Entro un anno dall’approvazione del P.G.T. l’Amministrazione produrrà un allegato tecnico denominato “Interventi di riqualificazione del sistema agricolo” che contiene:
 - a) La definizione analitica delle modalità d’intervento, definendo le tipologie di equipaggiamento del territorio (percorsi ciclabili, percorsi pedonali e rotabili, fasce tampone boscate, siepi, filari, ecc.), le essenze e le specie vegetali da utilizzare ed i costi relativi di intervento;
 - b) Le proprietà interessate dagli interventi;
 - c) Le eventuali risorse economiche da impegnarsi;
 - d) I tempi di attuazione.
4. Poiché le opere e gli interventi sopra richiamati sono parte integrante del Piano dei Servizi, è facoltà dell’Amministrazione attivare un meccanismo di recupero delle somme in contributi per la loro realizzazione mediante la previsione di una quota economica da prevedersi in misura ponderata su tutti gli interventi edificatori compresi nelle aree di trasformazione definite nel PGT.

Art. 6. Aree per servizi

1. Il Piano dei Servizi prevede:
 - a) Aree per la dotazione di Servizi Pubblici e di interesse pubblico a carattere locale (SA);
 - b) Zone per la dotazione di Servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere extraurbano e sovracomunale (SA1);
 - c) Aree per attrezzature e servizi tecnologici e di allacciamento ai pubblici servizi (ST);
 - d) Zone per infrastrutture viarie e tracciati stradali.
2. L’attuazione delle previsioni in aree a servizi ed attrezzature è realizzata dal Comune o altro Ente preposto, oppure da privati in regime di concessione o con convenzione. Le aree di cui al comma 1 concorrono cumulativamente alla verifica di dimensionamento della dotazione di servizi.
3. Nel contesto di Piani Attuativi e permessi convenzionati o con atto unilaterale d’obbligo, la previsione cartografica di aree a servizi di carattere locale e generale potrà essere modificata in ragione di un migliore assetto paesistico-ambientale e di funzionalità urbanistica, fermo restando il rispetto della dotazione minima, di cui al comma 6 e comunque non inferiore alla quantità individuata dalle tavole di Piano e fatte salve le possibilità di modifica di cui al successivo comma 8 ed alla regolamentazione degli ambiti di trasformazione contenuta nelle NTA del Documento di Piano.
4. Ogni intervento che comporti aumento del peso insediativo, compreso il recupero di sottotetti, concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria, di allacciamento ai pubblici servizi ed al reperimento delle aree necessarie.
5. Nelle zone edificabili, per ogni mutamento di destinazione d’uso di aree ed edifici, apportato con opere

edilizie che comporti aumento o variazione del fabbisogno di aree ed opere di urbanizzazione secondaria, dovrà essere reperita o monetizzata la corrispondente area a servizi in aumento. Per le destinazioni commerciali il reperimento delle aree a servizi in aumento è dovuto anche in assenza di opere edilizie. Chi interviene dovrà a tal fine sottoscrivere atto unilaterale d'obbligo o convenzione.

6. In attuazione del P.G.T. dovrà essere assicurata la seguente dotazione minima di aree di urbanizzazione secondaria per servizi locali, con cessioni e monetizzazione ai sensi di legge e delle presenti norme:
 - a) Per la destinazione residenziale, la dotazione è pari ad un minimo di mq 25,00 per abitante teorico insediabile (considerati 200,00 mc/ab, pari a mq 66,67 di Slp/ab).
 - b) Per le destinazioni terziaria, direzionale, commerciali, di pubblico esercizio e paracommerciale, la dotazione minima è quella indicata nelle NTA del piano delle regole, differenziata a seconda della tipologia di attività e superficie. Nei nuclei di antica formazione il valore minimo, in presenza di parcheggi di zona adeguati, è pari al 75% di Slp reale ammessa.
 - c) Per la destinazione produttiva la dotazione minima è pari ad almeno il 20% della Superficie fondiaria o territoriale e comunque non inferiore al 20% della Slp reale ammessa; per destinazioni a carattere terziario/commerciale di iniziativa privata in zone per attrezzature e servizi è pari al 100% della superficie delle destinazioni terziaria, direzionale e commerciale stesse.
7. Le aree destinate a servizi potranno essere reperite anche all'esterno delle aree di intervento. In tal caso la dimensione della cessione è valutata in ragione della localizzazione e proporzionalmente rapportata alla zona di competenza dell'intervento, con riferimento al valore di monetizzazione di cui alla delibera comunale inerente gli oneri di urbanizzazione.
8. Il Comune, anche su richiesta del privato, valuterà l'opportunità di cessione di aree destinate a servizi, alternativa o ad integrazione di quelle SA. In tal caso potranno essere interessate aree destinate a servizi urbani e sovracomunali o aree agricole, di interesse ambientale e boschivo (E), o per infrastrutture e viabilità generale urbana ed intercomunale, percorsi ciclopeditoni.
9. Potranno essere cedute al Comune, in alternativa o ad integrazione di aree SA, edifici ed opere da destinare a servizi del tipo:
 - a) Urbanizzazione secondaria;
 - b) Allacciamento generale ai pubblici servizi (escluse opere primarie di competenza degli interventi);
 - c) Aree edificabili; eventuali aree da destinarsi alla compensazione per interventi di riqualificazione urbana e paesistico – ambientale, ai sensi delle Norme del Documento di Piano;
 - d) Aree in ampliamento e completamento di servizi esistenti o previsti;
 - e) aree da destinarsi al commercio su aree pubbliche o a spettacoli viaggianti.
10. Gli alloggi ceduti al Comune o convenzionati con modalità di affitto e assegnazione per categorie protette o per finalità sociali sono computati come servizi di uso pubblico, con computo della Slp reale realizzabile.
11. Qualora il valore delle aree ed opere cedute o convenzionate superi il valore dovuto secondo le previsioni del P.G.T. la parte eccedente, ove non derivi da accordi sanciti in una convenzione, potrà essere scomputata dal valore degli oneri e del contributo di permesso di costruire.
12. Il reperimento delle aree desinate a servizi può essere ottenuto anche con asservimento di aree ad uso pubblico perpetuo, regolato da apposita convenzione soggetta a trascrizione, per destinazioni d'uso come:
 - a) portici;
 - b) percorsi pedonali;

- c) spazi interni a complessi privati di cui sia utile l'attraversamento pubblico;
- d) parcheggi interrati e di superficie;
- e) piazzette e spazi di copertura di autorimesse private;
- f) verdi di arredo urbano.

In tal caso, la pulizia, illuminazione e manutenzione delle aree e delle opere che vi insistono sono obbligatoriamente a carico delle proprietà.

13. Asservimenti di aree e di opere, ancorché connessi a permessi di costruire rilasciati precedentemente alla data di adozione del PGT, di cui non sia riconfermata nel PGT la destinazione pubblica o di uso pubblico, potranno essere modificati o revocati, con atto formale dell'Amministrazione Comunale, previa valutazione della compatibilità ambientale ed urbanistica della dismissione e mediante eventuale compensazione con altre aree o monetizzazione.
14. Le aree da destinare a servizi dovranno essere reperite dagli interessati per la cessione al Comune o per il vincolo all'uso pubblico perpetuo.

Art. 7. Norme generali per le aree per attrezzature e servizi di interesse locale, per mobilità e zone a carattere urbano e sovracomunale

1. Caratteri generali: sono le aree utilizzate e previste per:
 - a) Servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale: aree SA;
 - b) Mobilità e viabilità locali e generali e servizi tecnologici: aree ST;
 - c) Servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale: aree SA1 .
2. Destinazioni: le aree SA e ST, SA1 come meglio precisato nei successivi commi, sono finalizzate alla realizzazione di servizi, viabilità ed opere di allacciamento e le aree per servizi pubblici di interesse generale.
3. Modalità d'intervento: sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti o con preventivo piano attuativo, Programma Integrato di Intervento e Accordi di Programma.
4. Prescrizioni particolari: gli interventi di realizzazione di opere pubbliche o convenzionate ed in concessione su aree SA e ST dovranno valutare le condizioni di accessibilità (veicolare e ciclopedonale), di parcheggio e di inserimento paesistico-ambientale nel contesto urbano, intervenendo anche all'esterno dell'area di intervento.
5. L'individuazione delle puntuali destinazioni delle aree SA è indicativa e non prescrittiva, se non per quanto espressamente previsto nelle norme di zona e dalla regolamentazione degli ambiti di trasformazione contenuta nelle schede allegate alle norme del Documento di Piano.
6. La regolamentazione degli ambiti di trasformazione contenuta nelle norme del Documento di Piano, prescrive destinazioni, indici e modalità d'intervento prevalenti rispetto a quelli individuati nelle presenti norme di zona.
7. Ai fini compensativi può essere attribuito a tutte le aree destinate a servizi non comprese in ambiti perimetrati di cui alle NTA del documento di piano un indice edificatorio teorico che dà luogo a Slp che possono essere utilizzate per l'applicazione dei meccanismi compensativi stessi.
8. Gli indici di cui al comma 7 sono attribuiti con criteri non soggetti ad aggiornamento, tenendo conto della collocazione delle aree nel contesto urbano e della vigente zonizzazione del territorio, nonché della forma geometrica e della superficie dell'area, secondo lo schema seguente:
 - a) Aree di estensione in zona centro storico $\mu_{tp} = 0,15 \text{ mq/mq}$;

- b) Aree di estensione in zona semicentrale o sul resto del territorio $\mu_{tp} = 0,10 \text{ mq/mq}$.
9. Tale potenziale capacità edificatoria teorica si traduce in diritti volumetrici, espressi in SIp, che si potrebbe generare a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici, come previsto dalle NTA del Documento di Piano.
10. L'utilizzo a fini compensativi delle SIp derivanti dall'applicazione degli indici di cui al comma 7 è alternativo all'utilizzazione degli indici edificatori previsti dalle disposizioni contenute nei seguenti articoli per la realizzazione di servizi da parte di privati.
11. L'utilizzo degli indici edificatori previsti dalle disposizioni contenute nei seguenti articoli per la realizzazione di servizi da parte di privati non consente l'utilizzo delle stesse aree ai fini compensativi.

Art. 8. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale

1. Caratteri generali: le aree SA sono così distinte:

- a) Aree per l'istruzione di primo e secondo ciclo;
- b) Aree per attrezzature di interesse comune;
- c) Aree per il verde e lo sport;
- d) Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico;
- e) Aree di interesse pubblico e generale locale;
- f) Aree di interesse pubblico e generale sovracomunale.

I simboli contenuti nella tavola di PGT e relativi alle diverse categorie di attrezzature hanno valore indicativo.

La destinazione specifica delle singole aree, nell'ambito degli usi consentiti sopra citati, sarà definita dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I singoli interventi dovranno essere preceduti da studio planivolumetrico o da piano particolareggiato estesi a tutta l'area retinata. Le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico già esistenti sono vincolate alle destinazioni indicate nel presente articolo e non sono soggette ad esproprio.

All'interno dei perimetri delle lottizzazioni convenzionate dovrà essere compreso anche lo studio planivolumetrico delle attrezzature, che saranno dimensionate secondo le percentuali richieste dalla L.R. n°12/2005 e s.m.i. o secondo la maggiore misura risultante dalle tavole e schede di PGT e dovrà essere accorpata e investire le aree maggiormente coincidenti con quelle che nelle planimetrie di PGT sono indicativamente destinate a zona per attrezzature e servizi.

Nell'ambito del nucleo antico l'utilizzazione delle zone per servizi ed attrezzature sarà regolamentata caso per caso dall'Amministrazione Comunale, previo studio specifico della situazione relative ai singoli episodi e tenendo conto dell'interesse cittadino dell'intero nucleo antico.

Fuori dal nucleo antico, per le singole categorie di attrezzature ricadenti nelle zone SA, valgono le norme seguenti:

2. Aree per l'istruzione di primo e secondo ciclo - caratteri generali e destinazioni:

sono le aree destinate ad ospitare istituti scolastici pubblici o privati parificati ed asili nido.

L'altezza degli edifici, la superficie coperta, il distacco dagli edifici interni ed esterni al lotto sono quelle prescritte dalle norme tecniche relative alla edilizia scolastica dettate dalle specifiche normative nazionali o regionali. In assenza di specifiche prescrizioni valgono i seguenti parametri edificatori:

a) Parametri edificatori:

- a.1) $H1 \text{ max} = \text{mt. } 12,00$
- a.2) $\mu_f = 1,00 \text{ mq/mq}$
- a.3) $H2 = \text{mt. } 2,00$ per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di 90 cm misurata dallo spazio pubblico;
- a.4) $D_{sl} = \text{mt } 5,00$ o allineamento a fabbricati esistenti
- a.5) $D_{s2} = \text{mt } 6,00$ o allineamento a fabbricati esistenti
- a.6) $D_{s3} = \text{mt } 12,00$ o allineamento a fabbricati esistenti
- a.7) $N_p = I / \text{mq } 150$
- a.8) $A_f = \% \text{lotto a verde} = \geq 30\%$ di Sf

b) Prescrizioni particolari:

- b.1) Almeno metà della Sf dovrà essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio della scuola. L'area libera deve risultare accorpata per essere attrezzata in parte con campi per il gioco e lo sport; per il resto sistemata a giardino. Le aree verdi scolastiche devono essere preferibilmente ubicate a sud e sud-est degli edifici e a contatto con eventuali aree verdi adiacenti.
- b.2) Le aree da destinare a parcheggio pubblico inerente la costruzione dovranno essere almeno pari ad 1,00 mq. ogni 5,00 mq. di SLP, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.
- b.3) In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
- b.4) Per il calcolo di μ_f e Sf vengono considerate anche le aree di progetto esterne alla recinzione.

3. Aree per attrezzature di interesse comune - caratteri generali e destinazioni:

Sono le aree destinate ad ospitare servizi urbani, di circoscrizione e di quartiere. Tali aree comprendono, come indicato nella tavole grafiche di P.G.T.:

- a) Servizi religiosi e destinazioni complementari;
- b) Servizi culturali, sociali e ricreativi: musei e pinacoteca, biblioteche, centri culturali e per esposizioni, auditorium, teatri, cinematografi, centri di quartiere, sedi associative e circoli vari;
- c) Servizi assistenziali: alloggi protetti e destinazioni complementari;
- d) Servizi sanitari;
- e) servizi civici, istituzionali e amministrativi.

f) Parametri edificatori:

- f.1) $H1 = \text{mt } 12,00$
- f.2) $\mu_f = 0,80 \text{ mq/mq}$
- f.3) $H2 = \text{mt } 2$ per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà, tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di 90 cm misurata dallo spazio pubblico
- f.4) $D_{sl} = \text{mt } 5,00$. Potrà, tuttavia essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti
- f.5) $D_{s2} = \text{mt } 6,00$
- f.6) $D_{s3} = \text{mt } 12,00$
- f.7) $N_p = I / \text{mq } 150$
- f.8) $Q_f =$ non superiore al 50% della superficie del lotto
- f.9) $A_f = \% \text{lotto a verde} = \geq 20\%$ di Sf

g) Prescrizioni particolari:

g.1) Le aree da destinarsi a parcheggio dovranno essere almeno pari al 15% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti, o secondo la specifica normativa. E' prescritta la sistemazione a verde attrezzato per l'area di risulta del lotto.

g.2) In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.

g.3) Per il calcolo di μ_f e Sf vengono considerate anche le aree di progetto esterne alla recinzione.

g.4) Sono ammesse attività commerciali, paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell'area. La dimensione di tali attività è limitata al vicinato.

4. Aree per il verde e lo sport - caratteri generali e destinazioni:

Sono le aree destinate e puntualmente indicate per la realizzazione di:

- Parchi di quartiere, giardini pubblici, spazi per il gioco e relative attrezzature di servizio compatibili e complementari, quali esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di vicinato;
- Attrezzature sportive e relative attrezzature di servizio compatibili e complementari, quali: esercizi commerciali, di somministrazione o paracommerciali di vicinato.

Sono aree destinate alla conservazione ed alla creazione dei parchi e giardini urbani e di quartiere. In queste aree sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione e cioè attrezzature per il gioco e lo sport, chioschi di ristoro o di servizio. Tali costruzioni possono anche essere gestite da privati mediante concessioni temporanee e di uso pubblico.

Le aree verdi si distinguono in:

- a) Giardini pubblici, verde di arredo stradale e urbano: sono previsti interventi per il modellamento del terreno, per la creazione di bacini d'acqua, di percorsi pedonali e ciclabili, di zone di sosta e per le sistemazioni del terreno per il gioco libero non recintato (prati per il gioco a palla, ecc.). E' esclusa qualsiasi edificazione ad eccezione della minima necessaria per ripostigli di attrezzi per giardinaggio, cabine sotterranee elettriche ed idriche, piccoli locali per servizi igienici, chioschi per ristoro, bar, ecc..
- b) Verde attrezzato per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi: rientrano in questa categoria i campi da gioco per bambini e ragazzi fino all'età della scuola dell'obbligo; i campi "Robinson", le attrezzature sportive adatte, per tipo e categoria, ai ragazzi fino ai 14 anni. E' ammessa soltanto la costruzione di padiglioni per riunioni, giochi al coperto, laboratori, servizi igienici, spogliatoi, depositi. Le aree dovranno avere una superficie accorpata ed effettivamente utilizzabile. Saranno ubicate preferibilmente a contatto con complessi scolastici o singole scuole, in posizione soleggiata, protetta dal traffico, dai rumori e dalle esalazioni industriali.
- c) Aree per attrezzature sportive per adulti e parchi: comprendono le attrezzature sportive regolamentari, destinate ai giovani della scuola media e/o superiore, agli adulti e agli anziani. Gli impianti saranno preferibilmente ubicati in vicinanza di scuole medie e/o superiori, a contatto con complessi di gioco e parchi pubblici. Sono ammesse costruzioni per l'alloggio del custode. Le aree saranno pianeggianti, di forma regolare, di superficie accorpata.

Potrà essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature sportive anche da parte di privati, a condizione che:

d) L'ubicazione e le caratteristiche delle attrezzature siano ritenute congrue dall'Amministrazione in relazione alla situazione degli altri servizi pubblici di quartiere prioritari (verde, campo gioco, ecc.) e all'esistenza di un complesso di aree per servizi sufficientemente vasto e congruo;

e) La realizzazione sia sottoposta a P.A. e convenzionato con l'Amministrazione Comunale;

f) Sia prevista in convenzione la cessione di Comune delle aree interessate dall'intervento - unitamente agli impianti - entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 anni.

g) Parametri edificatori:

g.1) $H_1 =$ mt 4,00 per le aree comprese nei parchi di quartiere; mt 4,00 per giardini pubblici e spazi e per il gioco; mt 7,50 per le attrezzature sportive e comunque secondo l'esigenza tecnica di ogni impianto e/o salvo esigenze particolari (palestre, gradinate, trampolini);

g.2) $\mu_f =$ 0,10 mq/mq e comunque non superiore a complessivi mq 250 per attrezzature di servizio compatibili e complementari di parchi, giardini e spazi per il gioco; 0,20 mq/mq per le attrezzature sportive coperte, oltre a 0,015 mq/mq per le relative attrezzature di servizio complementari e comunque non superiore a complessivi mq 150,00 per gli esercizi commerciali;

g.3) $Q_f =$ 30% per gli impianti sportivi;

g.4) $H_2 =$ mt 2,00 per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà, tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di 90 cm misurata dallo spazio pubblico;

g.5) $D_{s1} =$ mt 5,00

g.6) $D_{s2} =$ mt 6,00

g.7) $D_{s3} =$ mt 12,00

g.8) $N_p =$ secondo progetto

h) Prescrizioni particolari:

h.1) Nelle aree per il verde e lo sport sono ammesse altre destinazioni per servizi pubblici come indicate nei precedenti punti. Gli interventi dovranno rispettare la compatibilità con la fruizione della destinazione ludico-sportiva-ricreativa.

h.2) I parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi, piantumati e progettati, per finiture ed arredo, come componente ambientale delle stesse.

h.3) Le aree da destinarsi a parcheggio per le attrezzature sportive dovranno essere almeno pari al 10% della S_f , piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati. Sono da prevedere all'esterno dell'area ma ad essa adiacenti, parcheggi nella misura di 3,00 mq. per ogni spettatore previsto; i parcheggi saranno serviti da doppio accesso di entrata e di uscita.

5. Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico - caratteri generali e destinazioni:

Sono le aree destinate a parcheggi pubblici e di uso pubblico e relative attrezzature di servizio compatibili e complementari, quali: custodia, impianti per la distribuzione di carburante ed eventuali annessi (officine di riparazione, lavaggio, esercizi di vicinato per attività funzionali alla viabilità). Gli spazi di sosta o di parcheggio, che dovranno integrare la viabilità stradale o pedonale e gli spazi per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, dovranno essere illuminati (anche secondo le indicazioni del piano di settore PRIC da redigersi a cura dell'A.C. entro 1 anno dall'approvazione del presente PGT) e se la sistemazione lo consente, saranno serviti da doppio accesso di entrata e di uscita.

a) Parametri edificatori:

- a.1) $H1 = mt\ 7,50$
- a.2) $\mu_f = 0,55\ mq/mq$, di cui $0,10\ mq/mq$ per relative attrezzature di servizio compatibili e complementari e comunque non superiore a complessivi $mq\ 150,00$ per gli esercizi commerciali;
- a.3) $H2 = mt\ 2,00$ per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà, tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di $90\ cm$ misurata dallo spazio pubblico;
- a.4) $Ds1 = mt\ 5,00$
- a.5) $Ds2 = mt\ 5,00$
- a.6) $Ds3 = mt\ 10,00$
- a.7) $N_p = 1$ ogni due posti auto per i parcheggi di superficie

b) Prescrizioni particolari:

- b.1) I parcheggi a raso dovranno essere realizzati prevedendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali.
- b.2) I parcheggi a contatto con Parchi Urbani ed agricoli dovranno avere carattere di compatibilità paesistica con la zona, per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti.
- b.3) La realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni d'alto fusto in superficie.
- b.4) Per la pavimentazione dei parcheggi è preferibile attuare soluzioni che incentivino l'effetto drenante della superficie e riducano al minimo l'impermeabilità (invarianza idraulica).

6. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovra comunale (SA1):

Comprendono le attrezzature di interesse sovracomunale o comunale a carattere esclusivo o spettacolare, le attrezzature ospedaliere e sanitarie, le attrezzature per l'istruzione superiore, zona per servizi speciali di interesse generale.

a) Attrezzature scolastiche di grado superiore

Sono le aree eventualmente destinate ad ospitare istituti scolastici superiori pubblici o privati parificati e sedi universitarie o parauniversitarie.

Per i suddetti servizi ed attrezzature sportive l'edificazione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle Autorità competenti in ciascuna materia, ed inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a.1) Parametri edificatori:

- a.1.1) $H1 = mt\ 12,00$
- a.1.2) $\mu_f = 0,60\ mq/mq$
- a.1.3) $H2 = mt\ 2,00$ per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà, tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di $90\ cm$ misurata dallo spazio pubblico;
- a.1.4) $Ds1 = mt\ 5,00$
- a.1.5) $Ds2 = mt\ 5,00$
- a.1.6) $Ds3 = mt\ 10,00$
- a.1.7) $N_p = 1/mq\ 150$
- a.1.8) $A_f = \%lotto\ a\ verde = \geq 30\%$ di S_f

a.2) Prescrizioni particolari:

- a.2.1) Almeno metà della Sf dovrà essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio della scuola o università.
- a.2.2) Le aree da destinarsi a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti e i parcheggi saranno serviti da doppio accesso di entrata e di uscita. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
- a.2.3) Per il calcolo di μ_f e Sf vengono considerate anche le aree di progetto esterne alla recinzione.
- a.2.4) Sono ammesse attività paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell'area. La dimensione è limitata al vicinato.

b) Attrezzature sanitarie e ospedaliere - caratteri generali e destinazioni:

Sono le aree eventualmente destinate ad ospitare istituti ospedalieri, funzioni ambulatoriali di natura pubblica o privata e sedi socio-sanitarie. Per i suddetti servizi e strutture l'edificazione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle Autorità competenti, nel rispetto della specifica normativa dettata da leggi nazionali e regionali, ed inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

b.1) Parametri edificatori:

- b.1.1) H1 = per l'ospedale pubblico l'altezza è definita in ambito di P.A.;
- b.1.2) $\mu_f = 1,20$ mq/mq per l'ospedale pubblico; 0,50 mq/mq per altri interventi;
- b.1.3) H2 = mt 2,00 per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà, tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di 90 cm misurata dallo spazio pubblico;
- b.1.4) Ds1 = mt 5,00
- b.1.5) Ds2 = mt 5,00
- b.1.6) Ds3 = mt 10,00
- b.1.7) $N_p = 1/mq$ 150
- b.1.8) $A_f = \%lotto \text{ a verde} = \geq 20\%$ di Sf

b.2) Prescrizioni particolari:

- b.2.1) Le aree da destinarsi a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.
- b.2.2) In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
- b.2.3) Sono ammesse attività commerciali, paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell'area. La dimensione è limitata al vicinato.

7. Aree per installazioni impianti per la produzione di energia da FER - caratteri generali e destinazioni:

Sono le aree eventualmente destinate a parchi eolici, solari, fotovoltaici per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili così come definite e regolamentate dal D.Lgs. n°387 del 29.12.2003 e s.m.i., nonché dalla D.G.R. n°8/10622 del 25.11.2009 e s.m.i..

Questi impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dal PGT. L'autorizzazione unica per la realizzazione di tali opere dovrà seguire i dettami previsti dalla succitata normativa regionale e nazionale anche in tema vincolistico. Valgono inoltre le norme indicate all'art.35 delle NTA del piano delle regole

Art. 9 Aree ST per servizi tecnologici

1. Caratteri generali e destinazioni:

La zona è destinata a servizi ed impianti tecnologici di interesse generale con relativi servizi ed uffici quali:

- a) Depuratori per fognature, depositi per mezzi pubblici, attrezzature per la Nettezza Urbana, inceneritori, centrali di produzione energia, discariche di materiali inerti previa autorizzazione regionale, ecc.
- b) Centrali e cabine elettriche ed idriche, impianti per l'erogazione del gas e dell'acqua, centrali telefoniche, centrali di smistamento della posta e simili, antenne-torri per telefonia mobile, ecc.
- c) Piattaforma per isole ecologiche per la ricezione e lo stoccaggio in modo aggregato e temporaneo di materie prime secondarie e rifiuti urbani conferiti direttamente o raccolti in maniera differenziata e stoccati presso le isole ecologiche.
- d) Piattaforme di distribuzione delle merci e simili.

Gli impianti tecnologici compresi nel tessuto edificato, che presentano livelli di incompatibilità (per rumore, sicurezza, traffico, visibilità, rischi di inquinamento, anche elettromagnetico e luminoso), si intendono provvisori in attesa della relativa rilocalizzazione.

2. Parametri edificatori:

- a) $H_1 = m$ 12,00
- b) $\mu_f = 0,80$ mq/mq
- c) $H_2 = m$ 2,00 per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà, tutte in prevalenza aperte, la parte cieca/opaca dovrà avere un'altezza massima di 90 cm misurata dallo spazio pubblico;
- d) $D_{s1} = m$ 5,00 fatta salva l'osservanza delle norme di cui al D.M. 1.4.1968 e s.m.i..
- e) $D_{s2} = m$ mai inferiore a mt. 10,00 per le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente comma 1; mai inferiore a mt. 5,00 per quelle di cui alla lettera b), c) e d) del precedente comma 1.
- f) $D_{s3} = m$ maggiore mt 10,00

3. Prescrizioni particolari:

- a) Le aree da destinarsi a parcheggio dovranno essere piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti. Nel caso di attrezzature che richiedano particolari misure protettive, sono consentite recinzioni adeguate, tenendo conto delle caratteristiche ambientali. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
- b) Per il calcolo di μ_f e S_f vengono considerate anche le aree di progetto esterne alla recinzione.
- c) Sono ammesse attività commerciali, paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell'area. La dimensione è limitata al vicinato.

Art.10 Aree per attività di discarica di inerti e materiali provenienti da demolizioni edili - sub-zona AEP.

Il nuovo ambito individuato dal presente PGT riguarda un'area destinata al deposito di materiale inerte derivante da scavi e di materiale derivante da demolizioni edili al fine di utilizzo quale pubblica discarica.

Vedi scheda tecnica.

Art. 11 Norme speciali per discoteche e sale da ballo

Le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo di tipo analogo, sono ammesse esclusivamente nelle zone commerciali, produttive, per attività mista e nelle altre zone compatibilmente alla normativa ed indici previsti per la zona stessa. In ogni caso, le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo di tipo analogo, dovranno essere dotate di un sistema di isolamento di tutte le pareti perimetrali, soffitti e pavimenti, in modo da evitare emissioni rumorose o moleste verso l'esterno o in locali confinanti, e dovranno essere dotate di parcheggi adeguati alla capienza delle sale, oltre a quelli reperiti quali standard, in misura non inferiore a 1 posto auto delle dimensioni minime di metri 2,20 x 5,00 ogni 10 mq. di SLP.

In ogni caso, ogni attività non temporanea quali bar, le sale da ballo, palestre, piscine, circoli anche privati ecc., nella quale venga trasmessa musica all'aperto, anche a semplice titolo d'intrattenimento, dovrà essere valutata e autorizzata dalla commissione Comunale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo anche tramite la relazione d'impatto acustico prevista dalla LR n.13 del 10/8/2001 e s.m.i..

Art. 12 Norme speciali per cinematografi, teatri, edifici ed attrezzature sportive ecc.

I cinematografi, teatri, edifici ed attrezzature sportive sono ammessi (ad esclusione di chiese ed immobili monumentali) nelle zone residenziali, private d'interesse pubblico, commerciali, produttive con il rispetto della normativa ed indici previsti per la singola zona. Per le strutture sportive valgono inoltre le norme previste dalle NTA del Piano dei Servizi.

Art. 13 Cabine di trasformazione dell'energia elettrica (pubbliche e private)

1. Il titolo abilitativo per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;
- b) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- c) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle Norme Tecniche d'Attuazione; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 3,50 mt. salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici da sottoporre - di volta in volta - all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; in tale caso le cabine dovranno distare dai confini di proprietà non meno di mt. 3,00. Le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dalle NTA;
- d) le cabine dovranno avere aspetto decoroso in sintonia con l'edificio principale, prevedendo finiture similari al fabbricato principale se in aderenza, o rivestite con materiali durevoli qualora si trovino isolate o staccate dal corpo principale;
- e) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970 e s.m.i.;
- f) le presenti normative sono estese anche a quelle cabine già esistenti che necessitano di potenziamento ed adeguamento;
- g) piani di lottizzazione

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, il lottizzatore deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere d'urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LL.PP. Dir.Gen.Urb. del 13 gennaio 1970 n.227 e s.m.i..

In particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, una dichiarazione dell'ente erogatore che attesti l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alle eventuali cabine di trasformazione; per queste ultime l'Amministrazione Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nella zona di lottizzazione.

Art. 14 Elettrodotti ad alta tensione (132/220/380KV)

La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a permesso di costruire di cui al DPR 380/01 e s.m.i.. Sulle aree sottoposte a vincolo d'elettrodotto non verranno rilasciati permessi d'edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia d'elettrodotti (DPCM 23 aprile 200e e smi, DPCM 8 luglio 2003 e D.Min. Ambiente 29 maggio 2008).

Le distanze di rispetto per i fabbricati comprensivi degli aggetti (gronde, terrazzi, etc.) adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati devono essere determinate dall'ente gestore dell'elettrodotto interessato dall'intervento.

Art. 15 Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

1. Rientrano nell'ambito d'applicazione del presente articolo, se operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, i seguenti "impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione": gli impianti per telefonia mobile, gli impianti fissi per radiodiffusione, le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici.

Sono esentate dalle disposizioni del presente articolo tutte le altre tipologie d'impianti e d'attività.

2. Criteri di localizzazione

La localizzazione delle "aree idonee" all'installazione è condotta:

- a) assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) rispettando le indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale Lombarda n. VII/7351 dell'11.12.2001 e s.m.i., suddividendo il territorio comunale sulla base dei parametri in essa contenuti e nel rispetto delle disposizioni minime previste;
- c) rispettando le esigenze di copertura del servizio di telecomunicazione e radiotelevisione e assicurando l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio stesso, anche nel rispetto dei piani di localizzazione presentati annualmente dai gestori di reti di telecomunicazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 e s.m.i..

Le antenne radio base possono essere installate dietro richiesta e approvazione delle autorità competenti secondo quanto disposto e previsto dalla Legge n° 36/01 e s.m.i. e dai decreti applicativi della stessa ed in particolare il D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i, nel rispetto della normativa regionale di settore e previo parere favorevole dell'ARPA.

L'installazione degli impianti e delle apparecchiature oggetto del presente articolo è consentita esclusivamente all'interno d'aree che il Comune ritiene idonee. Negli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) vengono individuate le zone sulle quali insistono eventualmente impianti o ripetitori. Nel rispetto dei criteri di localizzazione, l'individuazione delle "aree idonee" potrà essere aggiornata dal Comune anche in funzione dei piani di localizzazione presentati annualmente dai gestori di reti di telecomunicazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 e s.m.i., od essere aggiornate in base allo sviluppo urbanistico del territorio.

In ogni caso, il Comune non potrà individuare “aree idonee” in corrispondenza d’asili, edifici scolastici nonché strutture d’accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

In caso d’impianti a capo di diversi gestori che insistono fisicamente sulla stessa “area idonea”, ai diversi titolari degli impianti è prescritta la co-ubicazione e la condivisione delle infrastrutture di supporto (torri e tralicci).

Per le strutture realizzate su proprietà del Comune o su aree pubbliche l’autorizzazione è delegata alla Giunta Comunale sempre nel rispetto delle normative Nazionali e Regionali.

Per ogni altra disposizione tecnica-progettuale di dettaglio e per la tipologia di provvedimento autorizzatorio si rimanda al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche” ed al regolamento comunale di settore ove presente.

Art. 16 Servizi pubblici o di uso pubblico nei nuclei storici

Riguardano manufatti, edifici, fontane, edicole votive e altro, di tipo monofunzionale. Sono ammessi solo interventi di restauro conservativo e/o risanamento e/o consolidamento con rispetto assoluto dell’identità storico – culturale – architettonica che li caratterizza. Essi rivestono per la collettività un valore simbolico. Dovrà essere garantita la presenza di aree e percorsi pedonali circostanti, nonché l’accessibilità e visibilità dei luoghi e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 17. Aree destinate a opere per la mobilità e viabilità locale e generale

1. Caratteri generali e destinazioni: questi ambiti interessano:

- a) Servizi di viabilità locali e sovracomunali (strade di viabilità primaria e secondaria, locale, strade arredate, dei quartieri e del Centro Storico, a pedonalità protetta, percorsi ciclopedonali). Per qualsiasi tipo di intervento si raccomanda il rispetto e l’orientamento secondo quanto contenuto nella DGR n°8/8579 del 03.12.08 e nella DGR n°8/8837 del 30.12.2008 e smi in tema di linee guida per la progettazione e la riqualificazione delle infrastrutture della mobilità in ambito comunale; inoltre per tutti gli interventi previsti sulla viabilità interessata o interessabile dalle linee del servizio pubblico si richiede specifica verifica progettuale di transito dei mezzi del trasporto pubblico.
- b) Servizi tecnologici aerei, di superficie e di sottosuolo, quali impianti elettrici, di trasmissione, oleodotti, metanodotti e simili;
- c) Corsi d’acqua e canali principali.
- d) Tutti quei servizi e strutture strettamente correlati alle infrastrutture viarie e stradali comunque non precedentemente normati dalle presenti NTA.

Le caratteristiche geometriche delle strade dovranno rispettare i parametri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali in materia nonché dal N.C.S. e s.m.i. e suo regolamento di attuazione.

2. Le piste ciclabili debbono essere realizzate a regola d’arte con pavimentazione adatta per il traffico specifico, con sede di larghezza non inferiore a mt. 1,80, con protezioni laterali di altezza non inferiore a cm. 25 e, laddove le aree lo consentono, con fasce laterali verdi opportunamente piantumate.

3. Modalità d’intervento: Il Comune predispose, in attuazione del PGT, il Piano Urbano della Viabilità-Mobilità comprese le previsioni inerenti il sistema ciclopedonale, a cui fare riferimento per specifiche e puntuali attuazioni.

4. Parametri edificatori per aree di servizio alla viabilità:

- a) $Sf_{max} = mq\ 1.000$
- b) $\mu_f = 0,10\ mq/mq$ con la limitazione della destinazione commerciale a 150,00 mq, escluse le pensiline, la cui superficie non dovrà superare il 10% della Sf
- c) $H1 = mt\ 5,00$
- d) $H2 = mt\ 2,00$ lungo i confini di proprietà e in prevalenza aperta
- e) Dsl = secondo progetto
- f) $Ds2 = mt\ 10,00$

5. Prescrizioni particolari:

- a) La distanza dalla strada è come prescritta dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e s.m i.), fatte salve più precise prescrizioni dettate dalle norme di zona o individuate dai Piani Attuativi.
- b) Le modifiche alle tavole grafiche di Piano, conseguenti a progetti attuativi, dovranno indicare le varianti inerenti le aree limitrofe, non più interessate dalla previsione stradale.
- c) Sono ammesse altre attività funzionali alle esigenze della viabilità (officina meccanica, gommista, esercizi di vicinato per la vendita di prodotti per l'auto, autolavaggi, distributori e simili), a servizio delle seguenti strade:
 - c.1) strade statali

La proposta di nuovi impianti potrà interessare anche siti connessi a particolari destinazioni, come parcheggi di interscambio, autosilo, stazioni, aree a destinazione produttiva e depositi automezzi. In tal caso gli interventi sono limitati ad aree esterne al centro ed ai nuclei storici, a zone di interesse ambientale ed a zone residenziali nonché a zone soggette a vincoli ambientali ed esterne anche ad aree di rispetto dei pozzi ed ai vincoli paesistici ove previsti.

Per la nuova viabilità di previsione, l'approvazione di progetto definirà anche la categoria ed ammissibilità degli impianti di carburante.

I nuovi interventi o i rinnovi di impianti esistenti (se compatibili) sono consentiti previa sottoscrizione di apposita convenzione per:

- tempi di concessione, mitigazione dell'insediamento a fini paesistico-ambientali e di prevenzione dei rischi;
- modalità di bonifica e recupero a seguito di dismissione.

Gli impianti esistenti localizzati sulla rimanente viabilità all'esterno delle fasce di cui sopra saranno dismessi al termine della concessione in atto e l'area dovrà essere bonificata e riqualificata.

6. Viabilità agro-silvo-pastorale: per le strade considerate agro-silvo-pastorali vige il regolamento della Comunità Montana di Valle Camonica, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 18 Indirizzi

1. Il piano dei servizi coordina l'attuazione dei servizi a carattere locale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e generale (urbani e sovracomunali) e ne indica la localizzazione, dimensione e fattibilità sia ai fini del dimensionamento delle aree destinate a servizi sia della qualità di fruizione e accessibilità da parte della comunità.
2. In sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e del bilancio comunale, l'A.C. indica l'attuazione delle previsioni anche per gli interventi privati.

3. Per le aree SA e ST il piano dei servizi indirizza la qualità, localizzazione, fruizione e fattibilità degli interventi; le previsioni di piano si attuano anche in riferimento al piano della viabilità.
4. L'individuazione di diverse utilizzazioni, qualora compatibili come servizi pubblici o di uso pubblico, dovrà comunque essere motivata al fine della funzionalità urbanistica e nel rispetto dei caratteri ambientali, paesistici della zona e del vincolo paesistico ove previsto e garantire la presenza e la fruizione di percorsi ciclopeditoni, aree verdi e parcheggi.
5. Gli interventi sulla viabilità sovracomunale sono disciplinati dalle specifiche norme di legge e secondo le competenze degli enti competenti, fermo restando l'individuazione delle linee di inedificabilità, ove necessarie, a protezione dei nastri stradali.
6. La classificazione acustica del territorio comunale detta norme e individua interventi per la mitigazione ed il risanamento lungo le principali linee di traffico, a tutela degli insediamenti.
7. Ad integrazione del PGT, piani di settore quali il Piano dell'illuminazione comunale, detteranno prescrizioni specifiche per la realizzazione dei relativi servizi e/o sottoservizi, anche di connessione con il sistema infrastrutturale con priorità per soluzioni tecnico-progettuali che prevedano il relativo loro interrimento.

Art. 19 Zone di rispetto – ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica –

1. Sono principalmente gli ambiti sottoindicati:

- a) le aree comprese nelle fasce di rispetto ferroviario - DPR 753/80 e s.m.i., DM 03/08/81 e smi- o stradale di infrastrutture esistenti e di progetto, definite ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, suo reg. di attuazione e s.m.i. e del Regolamento viario provinciale;
- b) le aree di rispetto cimiteriale;
- c) le zone di tutela assoluta dei pozzi comunali e delle sorgenti;
- d) le aree comprese in fascia di rispetto di elettrodotti – DPCM 23/04/92 e smi- e metanodotti-gasdotti -DM 24/04/84 e smi-;
- e) le aree di rispetto degli impianti di depurazione – DCM G.U. 48/77-
- f) le aree comprese all'interno delle fasce di tutela definite dal reticolo idraulico minore o dal P.A.I.;
- g) Sono ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica dove sono esclusi gli insediamenti permanenti di attività o abitanti. Tali presupposti gravanti sui singoli ambiti determinano inoltre la necessità di impedire l'ampliamento di eventuali realtà insediative esistenti alla data di adozione del P.G.T..
- h) Viene prescritto l'assoluto divieto di insediamento di nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo-ristorativo, produttivo, artigianale, alberghiero e la realizzazione di qualsiasi impianto autonomo di produzione di energia elettrica. Stanti i caratteri di vincolo accertati su tali ambiti, è vietato altresì l'insediamento di edifici destinati a servizi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo che possano coinvolgere attività umane permanenti.
- i) Negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, in via generale è ammessa la realizzazione di:
 - i.1) parcheggi pertinenziali realizzati a raso del piano di campagna;
 - i.2) opere di sistemazione delle aree pertinenziali libere da edificazione;
 - i.3) parcheggi pubblici o assoggettati all'uso pubblico realizzati a raso del piano di campagna;
 - i.4) spazi a verde pubblico o assoggettato all'uso pubblico;
 - i.5) opere di urbanizzazione primaria.

In particolare nelle zone di rispetto cimiteriale e stradale si applica la seguente normativa:

2) Zona di rispetto cimiteriale

Previa approvazione di Piano Cimiteriale Comunale da parte dell'Amministrazione è ammesso l'ampliamento o l'adeguamento del cimitero con possibilità di eventuale modifica della fascia di rispetto.

In tale zona non è consentita alcuna nuova edificazione; per gli edifici esistenti saranno consentite solo opere di manutenzione; sono consentite solo opere e attrezzature per il cimitero, giardini (nessun'attività di vendita al pubblico dei prodotti), aree a parcheggio e verde pubblico.

3) Zona di rispetto stradale - rete viaria principale prevista nelle tavole di P.G.T.

Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del piano hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano esecutivo pur mantenendosi all'interno delle previste fasce di arretramento e di rispetto stradale.

Le caratteristiche e le dimensioni delle nuove strade previste nelle tavole di P.G.T. saranno esattamente definite in sede di progettazione esecutiva. Le nuove strade, da costruire a seguito di opere di urbanizzazione, al servizio della viabilità locale, dovranno essere dotate di marciapiede e possibilmente di alberature.

Nelle zone di rispetto, a protezione della rete viabilistica principale, prevista nelle tavole grafiche di P.G.T., sono consentite solo le opere ammesse secondo quanto previsto dal N.C.S. e suo reg. di attuazione.

Per le caratteristiche delle strade e delle relative fasce di rispetto stradale ed opere ammesse in tale zona valgono inoltre le norme previste dal Piano Viabilità e Regolamento Viario predisposti dalla Provincia di Brescia (Assessorato LL.PP.) qui recepite integralmente. Solo per strade nei crinali e nei pendii a forte inclinazione, potranno eccezionalmente essere ammesse larghezze inferiori.

L'eventuale costruzione di impianti per la distribuzione del carburante dovrà essere in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale né da essere disdicevole all'ambiente o all'estetica cittadina. Per gli edifici esistenti saranno consentite opere di manutenzione.

Le opere di ristrutturazione saranno consentite previa stipula di atto d'obbligo unilaterale registrato e trascritto che determini che qualora si espropri l'immobile, le opere di ristrutturazione non concorrono alla formazione del prezzo di esproprio. Le zone e fasce di rispetto possono essere conteggiate ai fini edificatori.

Non sono ammesse strade a fondo cieco se non dotate di apposita piazzola terminale, la cui forma dovrà contenere una rotonda avente raggio minimo di m. 6,00.

Art. 20 Zone private per servizi di interesse pubblico

1. E' destinata ad edifici ed impianti di interesse pubblico ma di proprietà privata quali:

- a) Impianti sportivi con attrezzature di servizio e ristorazione nella misura massima di esercizio di vicinato;
- b) Scuole di ogni ordine e grado, gerontocomi, case per anziani, collegi, alberghi/ostelli della gioventù;
- c) Cliniche, ambulatori, case di cura;
- d) Oratori, attrezzature religiose, ecc.;
- e) Spazi attrezzati di sosta;
- f) Alberghi;

g) Parcheggi.

In tali aree la realizzazione degli impianti e degli edifici ammessi e funzionali alla destinazione di interesse pubblico, avverrà a cura di Enti o privati abilitati allo scopo previa convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne regolerà le condizioni di attuazione e gestione degli impianti.

2. Per i suddetti impianti l'edificazione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dagli organi ed autorità competenti ed inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Per gli impianti sportivi il distacco dagli edifici non sarà mai inferiore a mt.10,00 e dovranno essere previste aree per parcheggi esterne ed interne non inferiori al 15% della superficie interessata dall'intervento.

b) Per le attrezzature indicate ai punti b, c, e, d e f non più di 1/3 dell'area potrà essere coperto da edifici ed almeno 1/2 dell'area dovrà essere destinata a giardino, parco, campi da gioco.

c) H1 = mt 12,00 max

d) n° piani fuori terra = max 3

e) Ds2 = mt 6,00

f) Ds3=mt 12,0

g) Le aree da destinarsi a parcheggio dovranno essere piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.

h) Nelle aree occupate da specchi d'acqua non è consentita alcuna edificazione; per gli edifici esistenti a servizio delle attività previste saranno consentite solo opere di manutenzione e ristrutturazione edilizia.

i) Per i bacini artificiali è ammessa la redistribuzione del volume d'acqua autorizzato o convenzionato con la sola funzione di rendere possibile la pratica per l'utilizzo di tipo ittico, idrico, etc. oggetto di convenzionamento.

E' vietata la realizzazione di bacini con profondità superiore a mt 5,50 dal piano di campagna e comunque in assenza di P.A. Dovranno comunque essere rispettate le norme previste dalla L.R.4/2008 e smi; L.R. 14/98 e smi; D.G.R.30/12/08 n°8/8830.

Art. 21 Possibilità di monetizzare delle aree per servizi

1. Il vincolo di non monetizzazione dei parcheggi per le medie strutture di vendita è fissato sino alla percentuale minima di reperimento del 100% ; è comunque consentita, per le medie strutture di vendita, la facoltà di monetizzazione parziale oltre il limite del 100% sopra vincolato, fino alla disponibilità derivante dall'eccedenza verificata nel Piano dei Servizi, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico da cedere al Comune per la realizzazione di servizi pubblici, da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo.

2. In ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

Art. 22 Direttive ed indirizzi in tema di salvaguardia e tutela ambientale

Ad integrazione dei tre documenti facenti parte del nuovo P.G.T. (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) è stato redatto il piano paesistico comunale, sulla base di specifici studi eseguiti in loco nonché sul recepimento di normative ambientali sovrapubbliche quali il P.T.R., il P.T.C.P., il P.P.R.. Inoltre sono state integralmente recepite le norme provinciali relative alla rete ecologica comunale.

Art. 23 Recepimento Studio Geologico e le fasce di tutela del Reticolo Idrico Minore

1. Il P.G.T. recepisce (sia nelle norme sia negli elaborati grafici) lo studio geologico, sismico e le fasce di tutela del Reticolo Idrico Minore.
2. Le infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico potranno essere realizzate in classe 4 se non altrimenti localizzabili sul territorio comunale.
3. Per gli ambiti di trasformazione, da zona industriale/artigianale in zona residenziale, inseriti nel PGT, si prescrive l'effettuazione di un'indagine preliminare con le modalità previste dall'articolo 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 stesso.

Art. 24 Recepimento Valutazione Ambientale Strategica

Si recepiscono le indicazioni e/o le prescrizioni migliorative in tema ambientale di mitigazione e compensazione indicati nello studio di V.A.S..


Art. 25 Schede tecniche dei grandi ambiti destinati a servizi

SCHEDA TECNICA P.I.I. 1

Estratto Ortofoto



Estratto del piano dei servizi



SCHEDA TECNICA P.I.I. 1

INDIRIZZO DI ASSETTO E DESCRIZIONE AMBITO	P.I.I. 1 – Tessuto urbano consolidato soggetto a piano integrato d'intervento previsto dal P.G.T. via Nazionale	


PRESCRIZIONI ATTUATIVE	Intervento preventivo soggetto a piano attuativo	
PRESCRIZIONI QUANTITATIVE	Superficie territoriale: St	mq 9.955,09
	Indice di utilizzazione territoriale μ_t	Secondo progetto definitivo intervento preventivo concordato con A.C.
	N° piani fuori terra max	Secondo progetto definitivo intervento preventivo concordato con A.C.
	H1 max	Secondo progetto definitivo intervento preventivo concordato con A.C.
PRESCRIZIONI SPECIALI	<p>La superficie territoriale, su cui si dimensiona il Piano Attuativo, è legata alla reale superficie del comparto, non alla superficie indicata nella presente scheda. Nel caso all'interno del Piano Attuativo, per esempio, fossero presenti strade comunali esistenti od altri sedimi a utilizzo pubblico, questi ultimi sono da scomputarsi dalla superficie territoriale.</p> <p>Preventivamente dovranno essere effettuate indagini ed analisi come previste dall'art. 242 del D.lgs 152/2006 relative al rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, della parte IV, titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Inoltre si raccomanda la riqualificazione paesaggistica dell'area, contribuendo al miglioramento della qualità paesaggistica del suo intorno.</p> <p>Per eventuali interferenze con il reticolo idrico principale e minore come da comunicazione dello STER del 13/06/2007 prot. ADO7.2007.006732 si riporta quanto segue:</p> <p>“per tutti i corsi d'acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D.lgs. 152/06; per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D.lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime <i>privatistico</i> il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della concessione di derivazione”.</p> <p>Prevedere in adiacenza alla stazione specifica struttura di ricovero per i cicli e predisporre una connessione con la prevista pista ciclabile di fondovalle.</p>	
CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA	Classe 2, fattibilità con modeste limitazioni	
CLASSE SENSIBILITA' PAESISTICA	Classe 2, sensibilità paesistica bassa	
GIUDIZIO DI COMPATIBILTA' VAS	Positivo - Compatibile	
PARERE DI COMPETENZA VAS DEGLI ENTI SOVRAORDINATI	Valutazione espressa in sede di parere motivato in recepimento ai pareri degli enti sovraordinati. In fase attuativa dell'intervento preventivo (P.A.) dovranno preventivamente essere studiate idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale specifiche per la destinazione d'uso di piano.	
DESTINAZIONE PREVALENTE	Servizi ed attrezzature di interesse pubblico	
DESTINAZIONI COMPATIBILI	Art. 8 – NTA Piano dei Servizi	

**SCHEDA TECNICA AREE PER ATTIVITÀ DI DISCARICA
DI INERTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI EDILI**

Estratto Ortofoto



Estratto del piano dei servizi



**SCHEDA TECNICA AREE PER ATTIVITÀ DI DISCARICA
DI INERTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI EDILI**

INDIRIZZO DI ASSETTO E DESCRIZIONE AMBITO	Nuovo Ambito AEP - Aree per attività di discarica di inerti e materiali provenienti da demolizioni edili di trasformazione previsto dal P.G.T. - Loc. S. Andrea	

PRESCRIZIONI ATTUATIVE	Intervento preventivo soggetto a piano attuativo (SUAP)	
PRESCRIZIONI QUANTITATIVE	Superficie territoriale: St	-
	Indice di utilizzazione territoriale μ_t	-
	N° piani fuori terra max	-
	H1 max	-
PRESCRIZIONI SPECIALI	<p>La superficie territoriale, su cui si dimensiona il Piano Attuativo, è legata alla reale superficie del comparto, non alla superficie indicata nella presente scheda. Nel caso all'interno del Piano Attuativo, per esempio, fossero presenti strade comunali esistenti od altri sedimi a utilizzo pubblico, questi ultimi sono da scomputarsi dalla superficie territoriale.</p> <p>La zona è suscettibile di trasformazione ed occupazione esclusivamente attraverso l'istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.).</p> <p>Per la trasformazione del bosco e la presenza del guado si prescrivono mitigazioni tali da garantire la necessaria connessione ecologica sia in ambito terrestre, sia in ambito fluviale.</p> <p>In fase di conformazione attuativa il progetto preventivo verrà sottoposto ad ulteriore valutazione ambientale ed alle autorizzazioni sovracomunali di competenza.</p> <p>Per eventuali interferenze con il reticolo idrico principale e minore come da comunicazione dello STER del 13/06/2007 prot. ADO7.2007.006732 si riporta quanto segue:</p> <p>“per tutti i corsi d'acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D.lgs. 152/06; per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D.lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime <i>privatistico</i> il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della concessione di derivazione”.</p>	
CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA	Classe 3, fattibilità con consistenti limitazioni	
CLASSE SENSIBILITA' PAESISTICA	Classe 4, sensibilità paesistica alta	
GIUDIZIO DI COMPATIBILTA' VAS	Positivo - Compatibile	
PARERE DI COMPETENZA VAS DEGLI ENTI SOVRAORDINATI	Valutazione espressa in sede di parere motivato in recepimento ai pareri degli enti sovraordinati. In fase attuativa dell'intervento preventivo (P.A.) dovranno preventivamente essere studiate idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale specifiche per la destinazione d'uso di piano.	
DESTINAZIONE PREVALENTE	Ambito AEP - Aree per attività di discarica di inerti e materiali provenienti da demolizioni edili	
DESTINAZIONI COMPATIBILI	Art. 10 – NTA Piano dei Servizi	

TITOLO II: NORME PER IL COMMERCIO

Art. 26 Definizioni di commercio

1. Il presente e i successivi articoli costituiscono recepimento della normativa nazionale e regionale sul commercio e contiene le disposizioni specifiche relative all'insediamento di attività commerciali e paracommerciali, nonché alla valutazione della compatibilità urbanistica ai fini commerciali.
2. Per tutto quanto non specificatamente riportato nel presente e successivi articoli, le attività commerciali, di pubblico esercizio ed equiparate sono assoggettate alle norme generali
3. Ai fini della presente normativa si intendono:
 - a) per COMMERCIO ALL'INGROSSO, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
 - b) per COMMERCIO AL DETTAGLIO, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - c) per SUPERFICIE DI VENDITA di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui. È fatto salvo quanto previsto per la vendita dei prodotti ingombranti all'articolo 4 delle presenti norme. Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita, una sola comunicazione, o autorizzazione commerciale, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 114 e s.m.i..
 - d) per SUPERFICI ACCESSORIE di un esercizio commerciale, le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, locali di impianti tecnici, uffici, servizi igienici escluso lo spazio occupato da muri perimetrali e divisori.

Art. 27 Tipologie e caratteristiche delle attività commerciali

- 1
 - a) ESERCIZI DI VICINATO: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150,00 mq.;
 - b) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MS1 (I° livello): gli esercizi aventi superficie superiore a 150,00 mq e fino a 600,00 mq;
 - c) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MS2 (II° livello): gli esercizi aventi superficie superiore a 600,00 mq e fino a 1.500,00 mq;
 - d) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita, ovvero oltre i 1.500,00 mq;
 - e) CENTRO COMMERCIALE: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

2 La specifica previsione commerciale, secondo le diverse tipologie distributive sopra indicate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.

Art. 28 Settori merceologici

1. L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento al settore alimentare e/o non alimentare.

Ai fini di monitorare l'articolazione dell'offerta commerciale, il richiedente è tenuto ad indicare, nella domanda di autorizzazione amministrativa commerciale o nella comunicazione di apertura per il caso di esercizio di vicinato, la merceologia prevalente relativa al settore di vendita per cui chiede l'autorizzazione.

2. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione interessa prodotti extra alimentari, deve essere specificata l'appartenenza ad uno dei seguenti gruppi:

- a) elettronica, audio, video ed elettrodomestici;
- b) sport, tempo libero, bricolage, libri;
- c) mobili, casa e accessori di arredo;
- d) autovetture, autocaravan, accessori auto.

Art. 29 Vendita di oggetti ingombranti

1. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto e caravan, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della SLP se la SV (superficie di vendita) non è superiore a mq 1.500 e nella misura di ¼ della SLP se la SV è superiore a tale limite. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano le autorizzazioni commerciali dovute per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

Qualora l'attività di vendita avvenga in serre, congiuntamente all'attività di produzione agricola, la superficie di vendita sarà conteggiata per il ¼ della SLP delle serre, alla quale va aggiunta la superficie di eventuali locali destinati esclusivamente alla vendita, computata integralmente secondo i principi generali del presente articolo.

Art. 30 Destinazioni d'uso commerciali ed equiparate

1. Nell'ambito della presente normativa si considerano destinazioni d'uso commerciali o assimilate, indipendentemente dal titolo giuridico dell'attività e della natura dell'operatore:

- a) Le attività relative alla vendita di merci
- b) Le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande
- c) Le attività di produzione per la commercializzazione diretta sul posto negli stessi locali o in altri adiacenti
- d) Le attività paracommerciali.

1bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono classificabili in base alle successive categorie e definizioni.

2. Sono destinazioni d'uso commerciali, ai sensi della presente normativa, tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di merci, esercitate da persone fisiche o giuridiche a condizione che gli spazi siano idonei a consentire costantemente:
 - a) La presenza del personale addetto alla vendita;
 - b) Il deposito e la conservazione delle merci poste in vendita nell'esercizio;
 - c) L'accesso al pubblico.
3. Sono considerate come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di confezionamento e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita. Per tali spazi dovranno essere reperite superfici per attrezzature e servizi nella misura prevista per le destinazioni d'uso commerciale secondo quanto indicato dalle NTA del PdR per gli ambiti consolidati e secondo quanto indicato dalle NTA del DdP per gli ambiti di nuova trasformazione.
4. Non sono da considerarsi come destinazioni commerciali i casi in cui l'attività si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta del pubblico. In tal caso i locali adibiti a tale attività sono qualificati come uffici e ricadono nella destinazione terziario/direzionale e nelle relative disposizioni del presente P.G.T..
5. Non si considerano a destinazione commerciale quei locali in cui l'attività di vendita ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altra attività (spaccio aziendale per la vendita di prodotti propri ai soli dipendenti, spazio per la vendita delle proprie pubblicazioni all'interno di cinema, teatri, musei, uffici pubblici, ecc.). In tal caso, la disciplina sarà quella della destinazione dell'attività principale.
6. Sono considerate destinazioni di somministrazione di alimenti e bevande tutte le modalità di utilizzazione di spazi, costruiti o aperti, per lo svolgimento di attività di vendita di alimenti e/o bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati, esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma giuridica dalla normativa di legge in base a cui opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi siano in grado di consentire costantemente:
 - a) La presenza del personale addetto alla somministrazione (salvo in caso di uso di distributori automatici);
 - b) Lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate nell'esercizio;
 - c) L'accesso al pubblico (anche se limitato a categorie particolari di utenti).
7. Sono considerati come destinazioni d'uso di somministrazione anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività quali i servizi igienici, magazzini, dispense, uffici, spogliatoi, locali di preparazione, cottura, confezionamento e simili, locali per il lavaggio delle stoviglie, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di somministrazione.
8. Non si considerano a destinazione di somministrazione quei locali in cui l'attività ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altra attività (mensa all'interno di stabilimento, bar/ristoro all'interno degli impianti sportivi o delle attività ricreative, di cinema, teatri, musei, ecc.).
9. Sono considerate destinazioni equiparate al commercio (paracommerciali) le attività per l'erogazione diretta di servizi resi nei locali adibiti alla fruizione dei medesimi (con esclusione di quelli aventi natura istituzionale, formativa, assistenziale, o religiosa). Rientrano in queste categorie a titolo indicativo le attività di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, centri fitness, laboratori di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie,

stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, centri di telefonia/internet, ecc, ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano purché prevedano l’accesso diretto del pubblico. In caso contrario verranno classificate come attività produttive. Rientrano nelle attività paracommerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenze di pubblica sicurezza, quali:

locali notturni;
sale da ballo;
sale da gioco, o biliardo, bingo, ecc.;
bowling, bocciodromi, ecc.;
cinematografi, teatri, sale da concerto e da congressi.

Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1:

i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, punti SNAI, sale scommesse e simili);

le attività di noleggio di beni mobili registrati o no.

Sono escluse tutte le attività ricadenti nella tipologia di altre destinazioni d’uso specificatamente individuate dal presente piano.

10. La vendita diretta al pubblico dei propri prodotti svolta all’interno di complessi aziendali alla produzione o all’assemblaggio dei prodotti stessi non è considerata destinazione d’uso commerciale ma è assimilata alla destinazione principale di tipo produttivo alle seguenti condizioni:

- a) che l’accesso al pubblico avvenga dall’interno del complesso produttivo senza accesso diretto dalla pubblica via;
- b) che la superficie utilizzata per la vendita non superi quella consentita per gli esercizi di media struttura

11. Nel caso che anche una sola delle suddette condizioni venga a mancare, l’attività verrà considerata destinazione d’uso commerciale a tutti gli effetti, e quindi consentita solo laddove previsto ai sensi delle norme di zona.

12. Per superficie di vendita commerciale, ai sensi del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., si intende la porzione della superficie relativa agli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni di vendita.

13. In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, camerini di prova, espositori o simili, purché si tratti di locali a cui il pubblico abbia libero accesso.

14. Non sono comunque da considerarsi come area di vendita:

- a) servizi igienici, sia per il pubblico sia per il personale;
- b) i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l’accesso al pubblico, quali i magazzini, i depositi, gli uffici, i locali di lavorazione e confezionamento merci, quelli adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi, mense o locali per il personale, ecc.;
- c) i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non sia consentita la permanenza di persone;
- d) l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino a fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi.

15. In caso di attività di vendita abbinata ad attività di somministrazione, artigianale o di altra natura, verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla permanenza del pubblico durante le operazioni di vendita.

Art. 31 Contestualità dei procedimenti

Il procedimento di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.

Il titolo autorizzativo necessario per la realizzazione edilizia delle opere dirette all'apertura di medie e grandi strutture di vendita deve essere rilasciato contestualmente all'autorizzazione commerciale, a tal fine alle domande di autorizzazione di esercizio commerciale va allegata la documentazione necessaria ad ottenere l'abilitazione urbanistica ed edilizia.

Per la realizzazione di nuove medie o grandi strutture di vendita, il rilascio dell'autorizzazione commerciale sarà subordinata alla verifica di compatibilità localizzativa, della struttura commerciale e alla verifica di dotazione sufficiente di aree per attrezzature e servizi di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

L'autorizzazione commerciale e la concessione edilizia sono contenute in unico atto sottoscritto congiuntamente dal Responsabile dell'Ufficio Commercio (se presente nel Comune) e da quello dell'Ufficio Tecnico.

Art. 32 Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico

In materia di aree per standards urbanistici si applicano i seguenti valori:

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE	DOTAZIONE DI STANDARDS
VICINATO	100% di SLP di cui almeno il 100% a parcheggio
VICINATO in nuclei di antica formazione	75% di SLP di cui almeno il 50% a parcheggio
MEDIE STRUTTURE I° LIVELLO (MS1)	100% di SLP di cui almeno il 100% a parcheggio
MEDIE STRUTTURE II° LIVELLO (MS2)	200% di SLP di cui almeno il 100% a parcheggio
GRANDI STRUTTURE	200% di SLP di cui almeno il 100% a parcheggio

L'ammissibilità dell'apertura, ampliamento o trasferimento delle attività di vendita al dettaglio è subordinata alla verifica dei vincoli di natura urbanistica e saranno consentiti solamente a condizione che venga dimostrata la conformità alle presenti norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a standards in rapporto all'intera superficie commerciale.

I mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie, inerenti edifici o aree sede di attività commerciali, sono subordinati alla medesima verifica e secondo quanto previsto per la contestualità dei procedimenti autorizzatori.

Art. 33 Criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica ed ambientale

Per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita si deve prestare particolare attenzione all'accessibilità pedonale e veicolare, alle fermate ed ai percorsi preferenziali dei mezzi pubblici, ai parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili.

Dovranno quindi essere valutate:

- idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
- efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva;
- efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata;
- garantire accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione;

Inoltre sono ritenuti necessari:

- parcheggi a raso con eventuali alberature nella misura minima di una pianta per ogni 5 stalli (posti auto) ricavati, omogeneamente diffuse nella complessiva superficie destinata alla sosta;
- controllo della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto in zone di rilievo paesistico ambientale. L'insediamento delle attività commerciali è escluso nelle fasce di rispetto stradali.

Per garantire i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma sono richiesti livelli minimi di prestazione, variabili a seconda della tipologia della struttura e del settore merceologico, in relazione alla tipologia della strada e alle sue caratteristiche geometriche.

L'apertura di attività commerciali di grande struttura di vendita, è subordinata alle procedure di Verifica di Impatto Ambientale.

Art. 34 Aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica e ambientale

Gli interventi di carattere commerciale nei centri storici, per quanto possibile, devono preservare l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico stesso, evitando di alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le parti del tessuto storico.

La realizzazione di grandi e medie strutture di vendita è esclusa in ambiti di tutela paesistico ambientale e le aree per attrezzature ed interesse generale comunale e sovracomunale.

Ultima pagina